

N. 00224/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00332/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 332 del 2015, proposto da:

- Associazione Proprietari Casa di Piacenza, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia (Confedilizia), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Adiconsum, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Massimo Bergamaschi, Tommaso Foti, Lorenzo Milani, Giovanni Passerini e Corrado Sforza Fogliani, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Vittorio Angiolini, Luca Formilan e Alessandro Basilico ed elettivamente domiciliati in Parma, Via Padre Onorio n. 1, presso lo studio dell'Avv. Guido Uberto Tedeschi;

contro

- la Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;
- il Consorzio di Bonifica di Piacenza, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.

Michele De Fina ed elettivamente domiciliato in Parma, Borgo del Parmigianino n. 19, presso lo studio dell'Avv. Paola Capponi;

- Violante Anguissola Scotti, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione consortile nn. 14, 15 e 16 in data 11 settembre 2015 e n. 21 in data 7 ottobre 2015, rispettivamente su "Convocazione dell'Assemblea dei Consorziati per l'elezione dei Componenti del Consiglio di Amministrazione - Art. 8 dello Statuto consortile", su "Disposizioni relative alle modalità di esercizio del diritto di voto - Art. 18, comma 8 dello Statuto consortile", su "Procedure concernenti la convocazione dell'Assemblea elettorale: disposizioni relative all'organizzazione delle operazioni elettorali, alle modalità di ammissione al voto, di voto e di esercizio delle deleghe - Artt. 8 e 9 dello Statuto consortile" e su "Elezioni 2015: approvazione delle istruzioni in dettaglio per lo svolgimento delle operazioni elettorali e relativa modulistica";
- delle deliberazioni del Comitato amministrativo n. 225 in data 11 settembre 2015, e nn. 232, 233, 234, 235 e 236 del 16 settembre 2015, tutte concernenti la predetta procedura elettorale;
- nonché di ogni altro atto antecedente e presupposto, attuativo, esecutivo, conseguente o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalle parti ricorrenti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica di Piacenza;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, alla camera di consiglio del 10 dicembre 2015, il primo referendario Antonio De Vita e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad un primo sommario esame, non sussiste il fumus boni iuris, atteso che la mancata previsione e regolamentazione dell'esercizio del diritto di voto in forma telematica, peraltro da intendere quale modalità aggiuntiva e non esclusiva (cfr. art. 18, comma 8, dello Statuto consortile), non può impedire l'ordinario svolgimento delle elezioni del Consiglio di amministrazione, in assenza di termini perentori per l'attuazione della predetta modalità di votazione;

Ritenuto, altresì, che il Consorzio resistente ha dato atto dell'avvenuta regolare e tempestiva pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto, per cui deve essere respinta la suesposta domanda di sospensione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) respinge la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso indicato in epigrafe.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2015
con l'intervento dei magistrati:

Antonio Massimo Marra, Presidente FF

Marco Poppi, Primo Referendario

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)